

## COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

## XLII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 15 GIUGNO 1956

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BONINO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	485
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	485
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Concessione di contributi straordinari di cento milioni di lire a favore di mostre e fiere. (2168) . . . . .	485
PRESIDENTE . . . . .	485, 486, 488
PEDINI, <i>Relatore</i> . . . . .	485
FARALLI . . . . .	486
SULLO, <i>Sottosegretario Stato per l'industria e il Commercio</i> . . . . .	486
ZERBI . . . . .	487
FERRARI CELESTINO . . . . .	488
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
Senatore MORO. Norme per la disciplina giuridica dell'artigianato ( <i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ). (1877) . . . . .	488
PRESIDENTE . . . . .	488, 489, 490, 492 493, 494, 495, 496
DOSI, <i>Relatore</i> . . . . .	488, 490, 491, 492, 494, 496
QUARELLO . . . . .	489, 490, 493, 494, 496
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	490, 492, 493 494, 495, 496
FERRARIO CELESTINO . . . . .	491, 492
PESSI . . . . .	491, 492, 494
INVERNIZZI . . . . .	492, 494, 496
DE MARZI FERNANDO . . . . .	492
PIGNATELLI . . . . .	492, 493, 495
SACCHETTI . . . . .	493
ZERBI . . . . .	496
GIOLITTI . . . . .	496
GELMINI . . . . .	496

## La seduta comincia alle 9.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cappa e De Cocci

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il deputato Novella è sostituito dal deputato Gelmini.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di contributi straordinari di cento milioni di lire a favore di mostre e fiere. (2168).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi straordinari di cento milioni di lire a favore di mostre e fiere »

L'onorevole Pedini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PEDINI, *Relatore*. La IV Commissione ha fatto pervenire in data 19 aprile 1956, il parere favorevole. Ciò non toglie che, sebbene si tratti di un provvedimento a carattere finanziario, il relatore, almeno per quelle poche informazioni che ha potuto assumere, non possa esimersi dal manifestare una certa perplessità di fronte a questo disegno di legge, perplessità che ritiene sarà condivisa, in parte, da molti colleghi. Riterrebbe, il relatore,

necessario che venissero fornite ulteriori notizie da parte del Governo.

In sostanza, con il presente disegno di legge si tratta di stabilire un contributo a carattere straordinario, per una somma non certo indifferente, che verrebbe agganciato ad una formula molto generica quale quella dell'articolo 1 del disegno di legge medesimo.

Riguardo a detto articolo sembra al relatore si debba — e non dipende questa osservazione da posizione preconcepita — osservare, in dipendenza appunto della genericità della formulazione dell'articolo 1, che, qualora si intenda finanziare le fiere, occorre sapere quante siano quelle per le quali occorrono finanziamenti e se 100 milioni possano essere sufficienti.

È quindi opportuno che, da parte del Governo, si dica come si intende erogare la somma indicata. Non può, il relatore, esimersi dal dire, al riguardo, di aver l'impressione che, più che di un provvedimento di legge rivolto al futuro, si tratti di un provvedimento inteso a sanare situazioni deficitarie.

Il provvedimento in esame ha un precedente. La legge 6 agosto 1954 concedeva un contributo straordinario a favore di alcune manifestazioni fieristiche.

La nostra preoccupazione viene anche suffragata dalla stessa relazione del Governo la quale contiene, al terzo capoverso, una affermazione di una certa gravità.

Con questo, non vogliamo negare l'importanza delle fiere, anzi, siamo qui a chiedere che si abbia una politica chiara al riguardo, un coordinamento evidente nelle manifestazioni fieristiche, ma non possiamo non denunciare un fatto di cui il Governo è certamente convinto e precisamente che vi è una quantità tale di queste manifestazioni per cui si ha l'impressione di una dispersione di energie o causa di manifestazioni indette in località non idonee. Una politica di coordinamento potrebbe distribuire le manifestazioni fieristiche nella nazione e cercare un indirizzo delle stesse del campo delle specializzazioni.

Il quarto capoverso della relazione del Governo, dichiara che « il Governo, preoccupato di tale stato di fatto, ha già predisposto un organico provvedimento che disciplina l'attività economica in questo campo ». Tale dichiarazione, che viene incontro a una nostra esigenza, ci soddisfa pienamente.

Concludendo; pur esprimendo, in linea di massima la sua adesione perché, ove si trovino situazioni da sanare si sanino, il relatore prima di esprimere parere definitivo deside-

rerebbe che il Governo esponesse chiaramente la situazione delle fiere e spiegasse il modo di erogazione della somma indicata: se serva a sanare situazioni passate o a promuovere nuove iniziative di particolare interesse.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARALLI. Mi associo pienamente alle parole del relatore e penso sia indispensabile che il Governo dica come verranno erogate queste somme e come si organizzano queste fiere. Anche nella recente discussione del Bilancio degli Esteri, è stato accennato alla poca cosa che è stata fatta a Hong-Kong. Occorre quindi conoscere a chi vengono erogate le somme, con quali criteri e se vi sia al Ministero degli Esteri, un ufficio adatto allo scopo.

PEDINI, *Relatore*. In questa sede stiamo trattando di fiere nazionali.

FARALLI. L'articolo 1 dice esattamente « a favore delle manifestazioni fieristiche di interesse nazionale »; non si tratta quindi di fiere nazionali. Se così fosse, la cosa sarebbe molto più semplice in quanto, almeno in Italia, si ha il controllo diretto dei cittadini italiani, e dello stesso legislatore; mentre, all'estero, l'interesse nazionale è molto meno salvaguardato. Si invia un funzionario o un comitato di funzionari che non si sa cosa concludano.

Di qui la necessità di accogliere l'invito dell'onorevole relatore ed ottenere dal Governo dei particolari per conoscere come e in che maniera vengano organizzate le manifestazioni, chi le organizza, quanto costano e perché. Se si vuol agire con serietà, occorre dirlo subito, i 100 milioni previsti non servono a nulla; servono solo a inviare qualche funzionario in Venezuela.

Penso, quindi, che sia necessario avere le indicazioni per votare coscientemente.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'Industria e il commercio*. Come l'onorevole relatore ha ricordato, il presente disegno di legge ha un precedente nella legge 6 agosto 1954 e, praticamente, l'intitolazione di quella legge: « Concessione di contributi straordinari per 100 milioni di lire alle fiere di Ancona, Foggia, Reggio, Parma, Taranto, Vicenza », chiarisce alcuni dubbi. Il Parlamento, quindi, nel 1954, ha approvato per 6 fiere interne, un contributo di 100 milioni di lire; sono di conseguenza indicate nella stessa intitolazione, talune delle situazioni deficitarie di maggiore importanza.

Il presente disegno di legge si differenzia dal precedente perché manca la determina-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1956

zione dei contributi da destinare alle singole fiere; dà, quindi, in relazione alla difficoltà di rendersi conto delle singole situazioni, una certa possibilità di manovra.

Non si tratta di fiere all'estero; esse sono finanziate tramite il Ministero per il commercio con l'estero, spessissimo con provvidenze particolari.

Debbo qui confermare che si tratta di fiere interne. La somma di 100 milioni è esigua sotto un certo punto di vista, elevata sotto un altro.

Il Governo accetta qualunque criterio determinativo che il Parlamento volesse dare come indicazione della politica di distribuzione di detta somma, pur non volendo dissimulare che, in realtà, la somma stessa non consente una acconcia politica fieristica.

Qualora la Commissione desiderasse maggiori dati sulle situazioni deficitarie già emerse e sulle prospettive che risultano acquisite agli atti, dovrei chiedere il rinvio alla prossima seduta.

ZERBI. Questo argomento delle Fiere è già venuto altre volte dinanzi alla nostra Commissione, suscitando dibattiti piuttosto vivaci; per esempio in occasione dello stanziamento destinato alla Fiera del Mare di Napoli che, in seguito è stato tolto alla nostra competenza ed affidato alla competenza di altra Commissione.

Permettetemi di osservare, onorevoli colleghi, che il fatto di interessarmi da 11 anni di Fiere, può costituire motivo di maggiore obiettività per le mie osservazioni; e d'altra parte la mia appartenenza, con almeno altri due colleghi di questa Commissione, al Consiglio di amministrazione di una Fiera — quella di Milano — che per la sua particolare situazione è fuori dalla competizione per gli stanziamenti statali, mi mette nella condizione di essere al di sopra di qualsiasi sospetto quanto ad interesse diretto per gli stanziamenti stessi.

Quindi, in piena coscienza, posso dire al Ministero che sarebbe tempo di precisare in modo definitivo la politica fieristica. Noi abbiamo assistito al moltiplicarsi senza fine nel nostro Paese di iniziative fieristiche grandi e piccole: Fiere che nascono come locali e diventano internazionali. Alcune nascono subito come internazionali, come la recente iniziativa di Genova che ha ottenuto un mese a il riconoscimento ufficiale ed alla quale auguro il miglior successo perché l'ambiente economico genovese è uno dei pochi capaci di costituire un antefatto economico perché una Fiera di quel genere possa prosperare.

Però mi vorrei augurare anche un'altra cosa: che tutte le fiere, grandi e piccole, nazionali ed internazionali, ciascuno se le organizzasse coi propri capitali e non coi fondi dello Stato. Io penso che le grandi fiere tradizionali (e qui mi permetto di citare, ad esempio, la Fiera di Bari e le più antiche Fiere venete di Verona e di Padova) emanano da ambienti economici dei quali esprimono una esigenza reale. Anche se sorte recentemente, come il «salone» torinese, esse trovano modo di stabilire il loro equilibrio economico nel breve giro di alcuni anni e con l'aiuto delle forze economiche locali, realmente interessate al successo della manifestazione. La stessa Fiera di Bari, sorta sotto lo stimolo politico, per lo sviluppo delle relazioni economiche col vicino Oriente, e che quindi non trovò immediatamente *in loco*, la ragione della sua economicità, oggi ha il suo bilancio in equilibrio perché, avendo sviluppato un tema particolare — e con molta cura — è riuscita a stabilizzare questo equilibrio economico.

È difficile dire *a priori* quali Fiere riusciranno e quali no a raggiungere questo equilibrio economico, ma è certo che il Governo non può sostenere *a priori* il concetto dell'istituzione di una fiera se non inquadrando in un altro concetto: che bisogna cioè istituire delle fiere che abbiano una reale funzione economica da svolgere e non siano semplicemente espressione di piccole ambizioni locali. Non bisogna dimenticare che le fiere rappresentano un costo non indifferente per l'economia nazionale, in quanto spesso le spese indirette di partecipazione incidono in modo notevolissimo. Vi sono alcuni settori, specialmente quello elettrotecnico e quello meccanico, per i quali la partecipazione ad una manifestazione del genere comportano spese elevatissime per il montaggio — che a volte richiede settimane e mesi — di complicati macchinari. È un po' difficile dire quanto gravino questi costi, in cifra percentuale, ma penso che, come cifra largamente indicativa, si possa ritenere che il corrispettivo che viene pagato ad una fiera per lo spazio occupato rappresenti, secondo le varie categorie, da un ottavo e un quindicesimo del costo totale della partecipazione; di guida che una edizione della Fiera di Milano, per esempio, costa al complesso nazionale qualcosa di più di 12 o 15 miliardi tra spese, viaggi, ecc.

È chiaro che queste spese debbono avere una loro ben precisa contropartita nell'incremento delle vendite e nell'aggiornamento delle cognizioni tecniche da parte dei piccoli

e medi imprenditori. Questi, infatti, non disponendo di uffici tecnici propri e non avendo spesso la possibilità di fare confronti diretti con la concorrenza, trovano nelle Fiere, opportunamente organizzate, l'occasione per fare una « messa a punto » delle loro cognizioni e della loro produzione rispetto alla concorrenza nazionale ed internazionale.

Ripeto: è assai difficile fare un bilancio della convenienza di una fiera; però è facile capire, ad un certo momento, se si stia andando oltre il giusto in queste iniziative.

Ora, chi vi parla, e probabilmente altri colleghi della Commissione, hanno chiara — e non da quest'anno soltanto — l'impressione che noi si sia già da tempo in piena inflazione di iniziative fieristiche; inflazione confermata dalla vita grama (dal punto di vista economico) condotta da parecchie manifestazioni fieristiche, ed accusata anche da talune manifestazioni che pure erano sorte con appoggi finanziari massicci da parte di gruppi e di categorie industriali particolarmente interessate al successo della manifestazione. Cito, ad esempio, alcune manifestazioni specializzate, come la fiera del tessile di Busto Arsizio (fiera specializzata, di notevole valore tecnico, sul cui successo economico probabilmente gli stessi promotori hanno oggi delle incertezze), la Fiera del latte di Lodi, ecc. Cito solo quelle del Nord per lasciare impregiudicata la situazione di quelle del Sud agli effetti della destinazione dei 100 milioni.

Io penso che sarebbe saggia cosa, per il nostro Governo, destinare i fondi, eventualmente disponibili in bilancio per questo scopo, ad un numero limitatissimo di manifestazioni fieristiche che effettivamente abbiano dimostrato di avere una loro particolare funzione. Penso per esempio che la fiera barese abbia effettivamente una funzione da svolgere. Per il resto io sono contrario allo stanziamento di nuovi fondi per fiere e mostre. La relazione al progetto di legge non illustra l'elenco delle fiere autorizzate; ma io so che uno dei triboli della commissione fiere del Comitato superiore del commercio è quello di trovare, nei mesi che si prestano alle manifestazioni fieristiche, le date necessarie per poter dare un minimo spazio vitale a tutte le fiere e mostre che sono in catalogo; quindi siamo anche alla saturazione del calendario, oltreché delle esigenze.

Se poi, come la relazione accenna, si vuol avere un particolare riguardo per le cosiddette « fiere specializzate »; mi permetto di segnalare

che abbiamo già alcune vecchie fiere specializzate che appunto in questa specializzazione hanno trovato motivo di floridezza economica: Verona come fiera agricola; Padova che da qualche anno si è marcatamente specializzata per la Fiera delle conserve e del freddo, ecc.; Vicenza per l'artigianato.

Tutte queste considerazioni danno, del resto, rilievo alla richiesta già espressa dagli onorevoli colleghi di avere dal Governo maggiori illustrazioni sulle fiere autorizzate a tutt'oggi e sulla politica fieristica che il Governo stesso intende seguire. Dichiarandomi d'accordo per il rinvio della discussione insisto però nel dichiarare di essere contrario a questo stanziamento, perché del tutto superfluo.

Le fiere che hanno realmente una funzione economica trovano loro stesse la possibilità di equilibrare il loro bilancio.

FERRARIO CELESTINO. D'accordo per il rinvio, preghiamo il Governo di volerci dare chiarimenti: a) sulle sue direttive in materia di mostre e fiere; b) sul come intende spendere questi 100 milioni, qualora il progetto venisse approvato.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione per dar modo al rappresentante del Governo di fornire le richieste informazioni.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del Senatore Moro: Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato). (1877).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato).

DOSI, *Relatore*. Esaurita la discussione generale fu opportunamente designato un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti presentati da più parti. Questo, in una serie di riunioni, ha provveduto a tale esame ed è pervenuto ad una formulazione concordata del testo della legge, salvo alcuni punti che, di proposito, ha preferito rimettere all'esame della Commissione e che saranno, a volta a volta, da me esplicitamente indicati.

Ritengo, quindi, sia opportuno esaminare successivamente i singoli articoli e mi riservo in tale sede, di fare qualche commento illustrativo.

Nel primo articolo, ad esempio, si è pensato di aggiungere il principio che la definizione vale a tutti gli effetti di legge. È questa una affermazione di notevole importanza, nel senso che si è voluto, salvo alcune eccezioni (indicate in successivi articoli), confermare il principio che questa definizione deve essere sostitutiva di tutte le definizioni accolte nei diversi testi legislativi che riguardano l'artigianato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 nel testo concordato dal Comitato.

« È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

a) che abbia per scopo la produzione di beni, o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;

b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari;

c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 9.

Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.

Essa può svolgere la sua attività, purché non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione ».

L'onorevole Quarello ha presentato un emendamento a questo articolo 1. Ne do lettura: *Aggiungere, alla fine della lettera a), le parole:* per la produzione dei quali il processo di lavorazione non varia se non per una diversa capacità ed abilità dell'esecutore, sia che la esecuzione venga effettuata da un solo operaio sia che alla stessa partecipino dipendenti in misura maggiore, qualunque sia il numero dei dipendenti e delle attrezzature ».

QUARELLO. L'emendamento da me proposto è conseguente al fatto che mi è parso rilevare, nella stesura e nella impostazione generale della presente proposta di legge, la tendenza più che a dare una sistemazione organica al settore artigiano, a portare

determinati benefici di carattere assicurativo e fiscale ad un certo numero di ditte che, all'infuori della considerazione artigianale, avevano una certa quale ampiezza, sia per quanto riguarda il personale che le attrezzature.

Il punto, invece, sul quale, a mio parere, si dovrebbe centrare la legge è che il settore artigianale, tipico come produzione d'arte, ha bisogno di una particolare valorizzazione e di un particolare potenziamento e che esso non si può definire attraverso un numero di dipendenti ma solo attraverso le caratteristiche di lavoro ed il modo col quale al lavoro si procede.

Ritengo che la definizione di carattere artigianale debba essere consacrata in una definizione sul procedimento stesso che, appunto perché artigianale non deve essere eseguito industrialmente.

Quando ho preparato questo emendamento, l'articolo non era definito nella sua forma attuale; quindi, quello che mi interessa è il concetto.

DOSI, *Relatore*. In sostanza si vuole sostituire il concetto che è stato introdotto dalla legge e che caratterizza l'impresa artigianale, attraverso la partecipazione diretta al lavoro, mediante la determinazione delle sue dimensioni, con un altro integrato dal concetto che attiene alla natura intrinseca dell'azienda.

A me pare che quando si afferma il principio della partecipazione diretta dell'artigiano, partecipazione che deve essere anche manuale, si dia una caratterizzazione anche più precisa ed esplicita di quella che deriverebbe dalla indicazione proposta dall'onorevole Quarello. Quando poi si aggiunge una determinazione numerica dei dipendenti, nei singoli settori nei quali pensiamo l'artigianato si articoli, mi pare che la definizione sia più precisa. Questo è quanto è risultato dallo studio compiuto dal comitato ristretto.

L'affermazione proposta dall'onorevole Quarello non è inesatta, ma è contenuta nella espressione da noi proposta. È indubbio, che nella azienda artigiana ci può essere uno sviluppo della dimensione.

Ad esempio: una azienda artigiana produce un vestito; attraverso i suoi dipendenti porta questa produzione a tre e poi a sei; se questi vestiti sono prodotti a mano, senza introduzione di elementi di meccanizzazione, l'azienda mantiene il suo carattere artigianale.

Ritengo che l'emendamento proposto non sia necessario e porti un elemento di confusione invece che di chiarezza. Per questo pre-

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1956

gherei l'onorevole Quarello di consentire che si proceda nel testo proposto dal comitato ristretto.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo si associa alle conclusioni dell'onorevole relatore. In realtà, lo spirito dell'emendamento Quarello mi sembra sia chiaro. Egli vorrebbe distinguere l'artigianato vero e proprio dalle piccolissime imprese che definirebbe assimilate all'artigianato.

Quale sarebbero gli effetti pratici di tale distinzione? È chiaro che sia l'uno che l'altro tipo di azienda dovrebbero avere, in pratica, lo stesso complesso di benefici e la stessa regolamentazione. Allora non mi sembra valga la pena di fare questa distinzione.

Lo spirito dell'emendamento Quarello mi pare sia anche quello del testo. Riterrrei, quindi, che egli potrebbe ritirarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Quarello mantiene il suo emendamento?

QUARELLO. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dall'onorevole Quarello nel testo da me già letto.

(Non è approvato).

Non essendovi altri emendamenti pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui già ho dato lettura, concordato dal comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purché questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, può essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'articolo 9:

a) l'impresa che, non lavorando in serie, impiega normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato;

c) l'impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura...

Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelle di cui alla lettera b); a ... per quelle di cui alla lettera c) ».

DOSI, *Relatore*. Mentre il comitato è stato concorde nella determinazione del numero dei dipendenti per quelle che sono le lavorazioni in serie e non in serie, esso ha avuto delle perplessità circa l'opportunità di determinare il numero dei dipendenti, e conseguentemente anche il rapporto fra apprendisti e dipendenti, per quanto concerne invece il settore del lavoro artistico, del lavoro così detto tradizionale per l'abbigliamento su misura ed ha preferito lasciarlo indeterminato rimettendosi alla decisione della Commissione.

A mio avviso è preferibile arrivare, anche per quanto riguarda la lettera c) ad una determinazione numerica di dipendenti, e questo per evitare facili contestazioni. Sono pure di avviso di aggiungere un'altra lettera, la lettera d) per configurare anche l'azienda artigiana che presta servizi. Come i colleghi avranno rilevato, mentre l'articolo 1 definisce l'azienda artigiana come produttrice di beni ed anche come prestatrice di servizi, nel successivo articolo 2 il riferimento è rivolto più alla produzione di beni che alla prestazione di servizi.

Sarebbe quindi bene aggiungere una lettera d) che abbia riferimento all'impresa che presta servizi. Anche per questa sarà necessario fissare un numero massimo di dipendenti. Come sapete, si tratta in genere di camionisti.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il problema che il comitato ristretto ha lasciato in sospenso è veramente grosso. Richiamo su di esso la particolare attenzione dei colleghi affinché qualunque decisione sia presa dopo una ponderata meditazione.

Il Governo non è favorevole a limitare la categoria di cui al punto c), cioè delle imprese che svolgono attività nel settore del lavoro artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.

E le ragioni sono queste: attualmente vi sono alcune categorie, di cui vi darò un elenco, che abbiamo considerate artigiane perché la struttura stessa dell'azienda è artigiana nel senso di cui parlava l'onorevole Quarello. Anzi, l'onorevole Quarello voleva dir di più, e cioè: indipendentemente da quelle che sono

le piccolissime aziende, ve ne sono altre che, per la loro struttura e tipo di attività, sono artigiane a tal punto che qualunque limitazione non ha significato. Esse possono svolgere una lavorazione a carattere artigiano anche con settanta dipendenti, perché, pur essendoci un minimo di coordinamento dell'attività economica, lo sforzo produttivo è esattamente uguale, cosicché il costo di produzione del manufatto è uguale qualunque sia il numero dei dipendenti.

Queste categorie sono: intagliatori, incoloratori, laccatori, fonditori di oggetti artistici, tappezzeri su carta, sarti da uomo su misura, lavanderie, stiratrici, lucidatori pelle, decoratori, argentatori, cesellatori, pastigliatori, arazzieri, ceramisti, acquafortisti, fotografi, mosaicisti in pietre, odontotecnici, ecc., ecc. Ho letto soltanto le prime categorie.

Per queste categorie, sarebbe veramente una innovazione notevole lo stabilire un limite che, per la verità, non mi sentirei neppure in grado di definire! Si rischierebbe sempre di stabilirlo in una cifra sproporzionata a situazioni di fatto.

Le stesse statistiche ci danno un aiuto assai limitato. Durante le riunioni del comitato ristretto è stato chiesto di portare le statistiche relative agli assegni familiari erogati dall'I. N. P. S., ma abbiamo dovuto constatare che l'I. N. P. S. non ha statistiche che permettano di distinguere, in questo settore, le aziende con numero limitato di dipendenti, dalle aziende con un numero illimitato.

L'accettazione dello spirito dell'emendamento consiste, proprio, nel respingere l'opposizione di un limite a queste categorie che debbono essere considerate tipicamente artigianali.

Ora vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi anche su un altro problema che, dalla nostra decisione, attende una soluzione, e che è venuto fuori in sede di comitato speciale assegni familiari presso l'I. N. P. S. Ad un certo punto, come saprete, i rappresentanti dei sindacati lavoratori hanno ritenuto che ci fossero evasioni sostanziali alla legge sugli assegni familiari perché alcune fabbriche di ceramiche raggiungevano, in provincia di Vicenza, 110-120 dipendenti. Nella sua seduta del 4 maggio il comitato speciale ha soprasseduto ad ogni decisione in merito, in attesa della decisione della nostra Commissione sul progetto di legge Moro.

Concludendo, ritengo che, laddove vi sono settori veramente artistici, veramente tradizionali, il voler porre un limite sia estrema-

mente pericoloso e, in ogni caso, si tratterebbe di una casistica estremamente difficile. Quindi, pregherei la Commissione di non turbare quella che è una nostra tradizione nella classificazione dell'artigianato con un limite che si presterebbe evidentemente ad equivoci.

Sono favorevole invece a contenere il fenomeno dell'apprendistato per queste aziende al fine di evitare che esso possa costituire causa indiretta di evasione sostanziale alla legge sul lavoro. Per quanto riguarda gli apprendisti il Governo sarebbe favorevole anche ad un limite basso (20 per esempio) in modo da eliminare la possibilità di sfruttamento del lavoratore classificato come apprendista.

DOSI, *Relatore*. Restano allora da definire due punti: 1°) determinare il numero dei dipendenti per le imprese artigiane di cui al punto c), alla quale determinazione il Governo ha espresso parere contrario mentre è favorevole a fissare il numero degli apprendisti; 2°) aggiungere un comma d) che prevede esplicitamente la fissazione dei dipendenti e degli apprendisti per le imprese che prestano servizi.

FERRARIO CELESTINO. Vorrei fare presenti alcuni dubbi sull'opportunità di una fissazione tassativa del numero dei dipendenti « compresi i familiari del titolare » per le imprese artigiane di cui ai punti a e b). Cosa accadrà quando i familiari del titolare che prestano la loro opera nell'azienda superano il limite stabilito?

DOSI, *Relatore*. Come è stato detto nella discussione generale, noi dobbiamo arrivare ad una delimitazione dell'artigianato in modo da rendere possibile la concessione di particolari provvidenze a questo settore; e la delimitazione del settore non può prescindere dalla fissazione di un numero massimo di dipendenti. Che il numero di 10 dipendenti possa essere poco o molto, è estremamente opinabile; però è certo che, una volta fissato il limite, bisogna far riferimento ad esso.

Comunque, i limiti sono elevati e, se il numero dei familiari li supera, bene sarà che gli stessi provvedano a dar vita a due o più distinte aziende.

PESSI. Prego scusarmi se sollevo un problema, ma non ero presente nel comitato ristretto.

Al comma a) è stata mantenuta la dizione precedente: « 10 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti ».

La caratteristica della impresa artigiana, è proprio nei familiari che vengono impiegati, mentre la facoltà per certe imprese artigiane, di allargarsi con degli apprendisti che

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1956

vengono poi ad assolvere certi compiti di lavorazione quasi completa, può mascherare, anche col sistema moderno di lavorazione, in artigiana una impresa che artigiana non è.

È vero che è stato aggiunto il limite fino a 10 apprendisti, ma l'azienda artigiana ha, come sua caratteristica, l'occupazione dei familiari.

Noi avevamo perciò proposto l'inverso e cioè comprendere gli apprendisti ed escludere dalla limitazione i familiari. L'apprendista infatti può permettere il giuoco della sua utilizzazione come lavoratore.

PRESIDENTE. L'onorevole Pessi ripresenta un suo emendamento che ritenevamo fosse caduto perché il comitato ristretto ha già approvato il testo definitivo.

PESSI. Non ero presente al comitato.

DOSI, *Relatore*. Vorrei che l'onorevole Pessi integrasse il suo pensiero specificando quale deve essere il rapporto tra dipendenti ed apprendisti.

PESSI. Il rapporto non interessa, quello che interessa è la classificazione.

DOSI, *Relatore*. Quindi numero chiuso di dipendenti e numero aperto di familiari.

FERRARIO CELESTINO. Il mio concetto è semplice: l'azienda artigianale originaria è la famiglia; che poi può essere integrata.

DOSI, *Relatore*. Dichiaro di concordare con le conclusioni del comitato ristretto e sono contrario all'emendamento.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo si associa a quanto dichiarato dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Pessi insiste perché il suo emendamento venga posto in votazione?

PESSI. Posso anche ritirare l'emendamento cercando altre garanzie.

Sull'ultimo comma, regolamentazione degli apprendisti, si potrebbero comprendere le imprese artistiche?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sì.

PESSI. Allora proporrei una percentuale: per esempio il 30 per cento.

DOSI, *Relatore*. Ritengo si possa accettare la proposta dell'onorevole Pessi, riferendo il numero degli apprendisti al numero dei dipendenti di ciascuna azienda con un limite massimo di 20.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nel caso di imprese con due soli dipendenti la percentuale viene ad essere contro lo sviluppo dell'azienda.

Capirei il limite a partire da un certo numero. In questo caso, però, occorre stare attenti alla casistica.

PESSI. Potremmo fissare un limite: 10, 20 e poi una percentuale quando l'azienda superi un certo numero di dipendenti.

INVERNIZZI. Occorre stare attenti. Prendiamo una azienda come il lustrascarpe; vi è un solo dipendente se non che in questo caso si potrebbe concedere solo un apprendista, perché altrimenti, quel lustrascarpe non userebbe apprendisti come vuole la legge, ma li userebbe per sostituire degli operai. Non è concepibile che abbia 10 apprendisti. Il sarto su misura; altro caso in cui, entro un certo limite, si possono avere apprendisti; oltre un certo numero si avranno dei dipendenti che non faranno lavoro da apprendisti ma da operai.

DE MARZI FERNANDO. Vorrei fermare l'attenzione dei colleghi sulla lettera c): lavori artistici e tradizionali.

Prendiamo il caso dell'orafo. Può darsi che abbia un solo dipendente ma ha la possibilità di formare altri orafi. È possibile che noi italiani si debba porre delle limitazioni alla formazione degli artisti? Gli artisti sorgono in tutti i settori in cui vi è arte dalla massa dei praticanti. Non possiamo classificarci come limitatori del progresso dell'arte. Sono quindi decisamente contrario a qualsiasi limitazione nel settore dell'artistico e del tradizionale. Se dobbiamo porre una limitazione, poniamola semmai nel settore dell'abbigliamento su misura.

Concordo con l'onorevole relatore per quanto riguarda i servizi e in modo particolare quello dei trasporti.

PIGNATELLI. Desidererei fare una precisazione in merito alle imprese ceramiche vicentine, citate come esempio di impresa artigiana con 100-120 dipendenti. E posso farla con conoscenza di causa essendo io stesso figlio di ceramista ed avendo visitato moltissime fabbriche in provincia di Vicenza.

La lavorazione vicentina va oltre la lavorazione artistica; salvo il caso di qualche elemento artistico assunto per compiere una data opera, tutti lavorano in serie.

Altro caso citato, quello delle ricamatrici: se ne possono avere anche un centinaio in una bottega artigiana. Ma qui il capo bottega comincia ad assumere le funzioni di imprenditore anche se ha alle dipendenze cento donne che lavorano al ricamo manuale. Vi è un certo investimento di capitale, il capo bottega si deve interessare dell'organizzazione di ven-

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1956

dita ecc., deve uscir fuori, insomma, dal campo strettamente artigiano.

Io son dell'avviso che, salvo qualche rarissima eccezione, non esistano botteghe con 40-50 dipendenti aventi carattere puramente artigiano; anche a Murano ho visto una quindicina di dipendenti al massimo. Perciò sopprimerei la lettera c) riportando le aziende artigiane alla classificazione di cui alle lettere a) e b).

SACCHETTI. Anche se non si fissa il numero dei dipendenti di cui al punto c) ritengo sia necessario specificare, con molta attenzione, la casistica prevista dall'articolo 5 del progetto di legge.

Oltre a questa raccomandazione sono favorevole a stabilire in una cifra non superiore a 20 il numero degli apprendisti.

SULLO, *Sottosegretario per l'industria e il commercio*. Desidero rilevare che il problema dei ceramisti era stato molto ben risolto dalla legge precedente in quanto la lettera g) del decreto ministeriale 2 febbraio 1948 esenta dai limiti i soli ceramisti artistici. Il disagio è sorto nell'applicazione della legge a Vicenza essendo sorta la controversia se si trattasse di imprenditori ceramisti artistici o di imprenditori ceramisti comuni.

Ora mi pare che, avendo chiarito anche questo punto, il problema, come è stato impostato dall'onorevole De Marzio oltreché dal Relatore, meriti la conclusione tratta dall'onorevole Sacchetti; e cioè la Commissione potrà essere ben più severa e più chiara nella delimitazione delle attività artistiche tradizionali, senza fissare il numero dei dipendenti, salvo a porre un limite all'apprendistato.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'articolo 2 comunico che vi sono due emendamenti.

Il primo è un emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Quarello:

« *Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

« Sono considerate ditte assimilate artigiane quelle nelle quali sono occupati sino a ..... dipendenti oltre i familiari conviventi e gli apprendisti.

Il numero dei dipendenti sarà stabilito dalla Commissione di cui all'articolo ..... tenendo come base il limite di personale e di attrezzature oltre il quale il processo di lavorazione si effettua o si può effettuare industrialmente ».

Il secondo emendamento presentato dall'onorevole Pignatelli propone di sopprimere il comma c).

QUARELLO. Desidero unicamente precisare il mio pensiero che va oltre alle discussioni sul numero minimo o massimo dei dipendenti e dei familiari impiegato. Col mio emendamento ho voluto dire, ancora una volta, che il problema dell'impresa artigiana dipende dall'intervento del lavoro in serie organizzato; il quale a mio parere, toglie all'impresa il suo carattere artigiano. Ciò detto ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento da parte dell'onorevole Quarello. Possiamo allora votare l'articolo 2 per divisione.

Do lettura del primo comma, fino alla lettera b) compresa:

« Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, perché questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa. »

« Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, può essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'articolo 9:

a) l'impresa che, non lavorando in serie, impiega normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato. »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla lettera c):

« c) l'impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura... »

Su questa lettera è stato presentato un emendamento soppressivo dell'onorevole Pignatelli.

PIGNATELLI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento e faccio presente che sia il Governo che il relatore sono d'accordo nel proporre che non sia fissato alcun limite al numero dei dipendenti. Pongo in votazione il comma c) con la soppressione dei puntini sospensivi.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1956

Passiamo all'ultimo comma con riserva di inserire, dopo, una eventuale lettera d):

« Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelle di cui alla lettera b); a . . . per quelle di cui alla lettera c). »

Per questo comma l'onorevole Pessi propone il completamento con l'indicazione del numero massimo degli apprendisti per le imprese di cui alla lettera c).

PESSI. Noi siamo favorevoli a porre un limite al numero degli apprendisti. Non avendo posto un limite al numero dei dipendenti, non esiste praticamente limite alla creazione di nuovi artisti. Invece mettendo un limite al numero degli apprendisti si pone un limite allo sfruttamento di questa categoria imponendo al titolare di passarli alla categoria superiore quando abbiano raggiunto la necessaria maturità artistica, evitando così che si verifichi il caso di una impresa con due soli operai e un nugolo di apprendisti, o almeno di lavoratori pagati per tali, mentre in pratica sono autentici lavoratori qualificati.

QUARELLO. Ricordo agli onorevoli colleghi che quando si discusse la legge sull'apprendistato si voleva stabilire l'obbligo, per le aziende, di assumere apprendisti; ora abbiamo paura che ne vengano assunti troppi.

Vorrei che si tenesse conto che, in genere, gli apprendisti non si assumono volentieri e gran parte delle imprese non intende averne affatto. In ogni caso il limite al numero degli apprendisti si forma automaticamente perché ad un certo punto la capacità e la convenienza economica dell'azienda non consentono di superarlo.

Pertanto mi dichiaro contrario alla limitazione del numero degli apprendisti che, praticamente, si limita da sé.

DOSI, *Relatore*. A mio avviso una soluzione che potrebbe essere conciliativa potrebbe essere: stabilire un limite massimo di apprendisti quale quello di 20 già indicato riservando poi al Regolamento, che deve essere predisposto, la possibilità di risolvere altri problemi e definire rapporti più precisi nell'ambito dei vari mestieri artistici e dell'abbigliamento su misura.

INVERNIZZI. Concordo su quanto proposto dal l'onorevole relatore. L'onorevole Quarello dimentica che l'apprendistato dura 5 anni, ma che, dopo due anni, l'apprendista comincia a rendere. La legge stabilisce 5 anni; i contratti, in maggioranza, stabiliscono 5

anni di apprendistato, ma poiché è possibile utilizzare questi ragazzi bisogna porre dei limiti, altrimenti si pone una remora agli operai qualificati.

PRESIDENTE. Allora si propone di fissare in venti il limite per gli apprendisti per le imprese di cui alla lettera c).

DOSI, *Relatore*. D'accordo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

L'onorevole Invernizzi propone che alla fine dell'articolo 2 si aggiunga un ulteriore comma del seguente tenore: « Sono da considerare apprendisti coloro che hanno tutte le caratteristiche previste dalla legge ».

L'onorevole Invernizzi può illustrare il suo emendamento aggiuntivo.

INVERNIZZI. L'emendamento da me proposto, che può sembrare apparentemente inutile, è necessario perché, nella applicazione pratica della legge sullo apprendistato gli stessi Ispettorati del lavoro si trovano di frequente in difficoltà. È necessario, in particolare modo per quel che riguarda le lavorazioni in serie, onde evitare che vengano utilizzati ragazzi al posto di operai.

DOSI, *Relatore*. Ritengo si tratti di una espressione pleonastica e credo che l'onorevole Invernizzi potrebbe essere tranquillo se questa sua dichiarazione venisse inserita a verbale.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo deve dichiarare solennemente che è chiarissimo che l'apprendistato non può essere che quello definito dalla legge.

INVERNIZZI. D'accordo.

DOSI, *Relatore*. Proporrei di aggiungere una lettera d) del seguente tenore: « l'impresa che presta servizi e che impiega normalmente non più di 5 dipendenti compresi i familiari ed esclusi gli apprendisti ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il caso che ha destato le nostre preoccupazioni è quello dei trasporti e, forse, anche quello della pesca. Praticamente non abbiamo un settore dei trasporti inquadrato nell'artigianato. Poiché la legge non parla specificamente dei trasporti, avviene che questi, d'ora innanzi, saranno inquadrati automaticamente nel limite di 10 dipendenti. Molti colleghi hanno proposto un quesito: se, ad esempio, vi sono 10 taxi a disposizione di uno stesso imprenditore,

non verrà, questo, considerato artigiano secondo una interpretazione elastica della lettera a)? Io credo che più che «servizi», termine questo che potrebbe indicare altre categorie, dovremmo regolamentare il problema dei trasporti. Qualora la Commissione ritenesse di fare un comma a parte, io sarei favorevole al numero di 5 dipendenti, limitazione che mi pare l'onorevole relatore abbia proposto e che potrebbe essere accettata. Naturalmente compresi i familiari. Potremmo in sostanza porre un emendamento aggiuntivo alla lettera b) o farne una nuova lettera: d).

PRESIDENTE. In questo caso non si tratterebbe più di aziende di trasporto ma di soli comionisti perché un camion con rimorchio deve, per legge, portare due camionisti ed un terzo uomo.

« d) l'impresa che presta servizi di trasporto e che impiega normalmente non più di 5 dipendenti compresi i familiari del titolare, esclusi gli apprendisti. »

Rimane inteso che il successivo ultimo comma relativo alla fissazione del numero degli apprendisti viene così completato: « ... a 5 per quelli di cui alle lettere b) e d) ».

PIGNATELLI. Circa gli apprendisti in quest'ultimo tipo di impresa non vedo la necessità che se ne stabilisca il numero perché più che di apprendisti, in questo tipo di imprese di trasporto si deve parlare di manovali. Qui non è possibile la specializzazione: abbiamo l'autista, che deve frequentare un corso, avere la regolare patente, ecc., gli altri svolgono normali operazioni di manovalanza.

PRESIDENTE. Mi pare che la manutenzione dell'automezzo, la riparazione delle gomme, il tirocinio e la conoscenza delle strade d'Italia, sulle quali si effettuano i servizi di trasporto, possano formare oggetto di apprendistato.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Allo stato attuale non esiste limitazione per gli apprendisti in nessuna impresa. Noi con questa legge già stiamo facendo qualche cosa di nuovo, cioè limitiamo il numero degli apprendisti nelle imprese artigiane. Non credo sia il caso di andare oltre eliminando addirittura la facoltà per le imprese di assumere apprendisti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma d) come proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma con l'emendamento aggiuntivo relativo agli apprendisti di cui al punto d).

(È approvato).

L'articolo 2 nel suo complesso rimane pertanto così formulato:

« Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purché questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, può essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'articolo 9:

a) l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti,

b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato;

c) l'impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

d) l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.

Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelle di cui alle lettere b) e d), a venti per quelle di cui alla lettera c) ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Prima di rinviare il seguito della discussione debbo comunicare che gli onorevoli Zerbi, Longoni, Buttè, Di Marzi e Graziosi hanno presentato un ordine del giorno del quale do lettura:

« La X Commissione legislativa della Camera, discutendo la proposta di legge « Norme per la definizione e la disciplina giuridica delle imprese artigiane », impegna il Ministro per l'industria e il commercio a precisare nel regolamento che l'impresa dell'intagliatore, dell'intarsiatore e del lucidatore, lavoratori al proprio domicilio o nella propria bottega per altri artigiani o industriali del mobile, deve considerarsi appartenente all'artigianato artistico di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della legge medesima ».

L'onorevole Zerbi, proponente, può illustrare l'ordine del giorno di cui ho dato testé lettura.

ZERBI. Nel tipico sistema dell'artigianato brianzolo per la produzione dei mobili, vi è una singolarissima situazione: alcuni gruppi di lavoratori quali l'intagliatore e l'intarsiatore, sono considerati lavoratori a domicilio. Di conseguenza, agli effetti fiscali, essi, che sono veramente degli artigiani, non vengono considerati come tali. Non ho ritenuto di dover presentare un emendamento alla legge ma ritengo non si possa fare a meno di introdurre questa precisazione nel regolamento.

GIOLITTI. Riterrei più opportuno riferirsi invece che al regolamento, agli elenchi la cui formazione è prevista dall'articolo 5.

ZERBI. Lascio al Ministro la collocazione ma dobbiamo togliere questi artigiani dalla incertezza e dalla persecuzione degli uffici fiscali.

INVERNIZZI. Concordo con l'ordine del giorno Zerbi per quanto riguarda gli intagliatori e gli intarsiatori; non per quanto riguarda i lucidatori poiché il loro lavoro non riveste assolutamente alcun carattere artistico.

DOSI, *Relatore*. Il relatore è d'accordo su questo ordine del giorno. Fa presente che non è facile fare una distinzione assoluta perché si possono avere dei lucidatori che sono dei veri e propri lavoratori a domicilio. Il riferimento dell'onorevole Zerbi alla zona della Brianza è certamente esatto ma non so se lo sia ugualmente per tutto il Paese.

ZERBI. Vorrei osservare all'onorevole Invernizzi che lucidare dei mobili artistici è cosa diversa dal lucidare delle strutture comuni in legno. Occorrerebbe quindi trovare una formula perché questi lavoratori vengano considerati alla stregua degli intagliatori e degli intarsiatori. Proporrei di lasciare al Governo lo studio della formula adatta.

GELMINI. Sono favorevole all'ordine del giorno perché intarsiatori e intagliatori, a mio parere, sono degli artigiani e di conseguenza il loro non è un mestiere usuale, comune.

ZERBI. Proporrei di specificare: « Lucidatori di mobili d'arte ».

PRESIDENTE. Non ritengo si possa fare distinzione tra mobili d'arte e mobili comuni. In questo caso vorrei sentire il parere del Governo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è favorevole all'ordine del giorno in esame e ne terrà conto nelle norme di attuazione previste dall'articolo 21.

QUARELLO. Quanto detto dall'onorevole Zerbi può avere una grande importanza poiché, presa in analogia, questa norma permette di utilizzare i lavoratori a domicilio spostando l'entità numerica dell'azienda. In certi generi di lavoro ciò può arrecare danno. Per esempio le camicerie: l'azienda è artigiana con 3-4 operai ed utilizza l'opera di molte lavoranti a domicilio venendo ad avere una produzione tale per cui cessa la convenienza delle imprese industriali.

ZERBI. Non vi è possibilità di dubbi poiché sono specificati dei settori definiti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione, nell'ordine del giorno Zerbi, delle parole « dei lucidatori ».

(È approvata).

L'ordine del giorno, salva la premessa, resta, dunque, così formulato: Invita il Governo a precisare nel regolamento della legge che l'impresa dell'intagliatore e dell'intarsiatore, lavoranti al proprio domicilio o nella propria bottega per altri artigiani o industriali del mobile, deve considerarsi appartenente all'artigianato artistico di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della legge medesima ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI